

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Sabato, 24 luglio 1926

Numero 170

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 91-88) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffa. — Ancona: G. Fogola. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli. — Bolzano: L. Trevisini. — Brescia: E. Castoldi. — Cagliari: R. Carta-Raspi. — Caltanissetta: P. Mila Russo. — Campobasso: (*) — Carrara: Libreria Bajni. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Catania: G. Giannotta. — Caltanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: G. Nani e C. — Cosenza: (*) — Cremona: Libreria Sonsogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini. — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale. — Girgenti: L. Bianchetta. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Bacci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Massa: E. Medici. — Messina: G. Principato. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio. — Novara: R. Guaglio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Viannini. — Pavia: Succo Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: O. Semprucci. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pola: E. Schmidt. — Potenza: (*) — Ravenna: R. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Magliana e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorini. — Rovigo: G. Martin. — Salerno: F. Schiavone. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucchi. — Spezia: A. Zacutti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Innocenzo. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: (*) — Venezia: L. Cappelli. — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Zara: E. de Schönfeld. — Tripoli: Libreria Fichera. — Bengasi: Francesco Russo. — Asmara: A. A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — NB. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione della legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi, avvenuta nella «Gazzetta Ufficiale» del 5 maggio 1925, n. 104, non furono inclusi, per inesattezza, i due seguenti decreti-legge dei Lavori pubblici che debbono considerarsi facenti parte della citata legge, come infatti nella legge stessa originale figurano indicati:

3 maggio 1920, n. 696. — Estensione alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta del comune di Napoli della dichiarazione di pubblica utilità contemplata dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

12 novembre 1922, n. 1640. — Aumento del fondo di riserva per le bonifiche e norme per la concessione delle opere.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione	LEGGI E DECRETI
1549.	REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1221. Diritto sulle tessere di accesso alla Borsa dei valori di Napoli Pag. 3302
1550.	REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1223. Tariffe dei diritti e degli atti di segreteria per la Borsa dei valori di Bologna Pag. 3302
1551.	REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1237. Variazioni ai ruoli organici del personale delle private Pag. 3302
1552.	REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1233. Uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali Pag. 3305

1553.	REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1235. Erezione in Ente morale della Fondazione 39° reggimento fanteria Pag. 3305
1554.	REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1238. Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di San Pellegrino (Bergamo) Pag. 3305
1555.	REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1239. Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Maria Castelbarco Pindemonte, in Imbersago Pag. 3305

DECRETI PREFETTIZI:	
	Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lentini e di Chiaramonte Gulfi. Pag. 3306

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:	Ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1926 Pag. 3306
Ministero dell'economia nazionale:	Comuni fillosserati. Pag. 3306
Ministero delle finanze:	
	Media dei cambi e delle rendite Pag. 3306
	Smarrimento di ricevuta (Elenco n. 2) Pag. 3306
	Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 3) Pag. 3307

IN FOGGIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società elettrica Milani: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento, emissione 1909, estratte il 7 luglio 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1549.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1221.

Diritto sulle tessere di accesso alla Borsa dei valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Commissario governativo presso la Camera di commercio ed industria di Napoli del 12 dicembre 1925;

Visto il regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il diritto sulle tessere di accesso al recinto riservato della Borsa dei valori di Napoli è fissato in L. 120 annue.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1926.

Atti del Governo, registro 250, foglio 92 — COOP

Numero di pubblicazione 1550.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1223.

Tariffe dei diritti e degli atti di segreteria per la Borsa dei valori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 4 giugno 1926, n. 167, del Commissario governativo per la Camera di commercio ed industria di Bologna;

Visto il R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, ed il relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tariffe dei diritti e degli atti di segreteria in materia di borsa dei valori per la Borsa dei valori di Bologna, sono stabilite come segue:

a) Certificato e copie:

validazione di firma degli agenti di cambio, L. 2;

per ogni estratto dal listino ufficiale, L. 5;

per ogni certificato di esecutorietà (regolamento generale sulle borse 4 agosto 1913), L. 20.

b) Ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa:

diritto fisso annuo, L. 100.

In più: per ogni milione o frazione di milione:

per i primi 25 milioni, L. 25;

per i successivi fino a 50 milioni, L. 20;

per i successivi fino a 100 milioni, L. 15;

per i successivi oltre ai 100 milioni, L. 10.

In nessun caso il diritto può superare, nel suo complesso, il massimo importo annuo di L. 3000.

L'impegno di quotazione è annuale.

L'importo delle successive emissioni di somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tasse i titoli che la legge o il regolamento sulle borse ammettono di diritto alla quotazione.

c) Diritti da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa: diritto annuo fisso:

istituti di credito, banchieri, commissionari, L. 300;

agenti di cambio, L. 100;

rappresentanti alle grida, L. 100;

impiegati nell'anti recinto, ciascuno, L. 150;

fattorini nell'anti recinto, ciascuno, L. 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.

Atti del Governo, registro 250, foglio 94 — COOP

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1237.

Variazioni ai ruoli organici del personale delle private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli del personale tecnico, amministrativo, ispettivo-amministrativo e di scrittura e d'ordine delle private di cui

alla tabella n. 13 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ripartiti in ruoli distinti secondo i vari rami di servizio giusta l'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 47, lettere a) e b) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084:

a) le promozioni al grado di ispettore superiore amministrativo sono conferite, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali e compartimentali che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado;

b) il grado di ispettore centrale o compartimentale viene attribuito, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi direttori amministrativi quale che sia la loro anzianità. Nel grado medesimo possono, inoltre, essere promossi, pure per merito comparativo e su designazione del Consiglio di amministrazione, i direttori amministrativi dei vari rami di servizio che abbiano compiuto nel grado non meno di tre anni di effettivo servizio;

c) le promozioni al grado di primo direttore amministrativo sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai direttori amministrativi dei vari rami di servizio che abbiano compiuto nel grado non meno di tre anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Il numero dei posti riservati agli impiegati del gruppo C delle saline provenienti dal personale contabile, di cui all'art. 40 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è modificato come segue:

- N. 1 posto per il grado 8°;
- N. 4 posti per il grado 9°;
- N. 4 posti per il grado 10°;
- N. 6 posti per il grado 11°.

Art. 4.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di capo tecnico aggiunto di 2° classe e di capo meccanico aggiunto di 2° classe sono conferiti, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli applicati tecnici che alla data di entrata in vigore del presente decretoentino almeno sei anni di effettivo servizio nel grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 108 — COOP.

Ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo delle private.

I.

Personale delle coltivazioni tabacchi.

PERSONALE TECNICO.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	4
6°	Direttori superiori	12
7°	Direttori tecnici di 1° classe	4
8°	Direttori tecnici di 2° classe	6
9°	Direttori tecnici di 3° classe	3
10°	Direttori tecnici aggiunti	3
		33

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1° classe	19
9°	Capi tecnici di 2° classe	58
10°	Capi tecnici aggiunti di 1° classe	75
11°	Capi tecnici aggiunti di 2° classe	114
12°	Applicati tecnici	154
		420

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	8
9°	Direttori amministrativi aggiunti	15
10°	Segretari	16
11°	Vice segretari	
		39

II.

Personale delle manifatture tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

PERSONALE TECNICO.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	7
6°	Direttori superiori	23
7°	Direttori tecnici di 1° classe	9
8°	Direttori tecnici di 2° classe	10
9°	Direttori tecnici di 3° classe	5
10°	Direttori tecnici aggiunti	5
		60

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1ª classe	34
8°	Capi meccanici di 1ª classe	3
9°	Capi tecnici di 2ª classe	102
9°	Capi meccanici di 2ª classe	6
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	127
10°	Capi meccanici aggiunti di 1ª classe	7
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	194
11°	Capi meccanici aggiunti di 2ª classe	9
12°	Applicati tecnici	268
		<hr/>
		750

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	21
9°	Direttori amministrativi aggiunti	33
10°	Segretari	36
11°	Vice segretari	
		<hr/>
		90

III.

Personale delle saline e del laboratorio del chinino di Stato

PERSONALE TECNICO.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi uffici tecnici	1
6°	Ispettori superiori tecnici	2
6°	Direttori superiori	8
7°	Direttori tecnici di 1ª classe	2
8°	Direttori tecnici di 2ª classe	3
9°	Direttori tecnici di 3ª classe	2
10°	Direttori tecnici aggiunti	2
		<hr/>
		20

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1ª classe	5
8°	Capi meccanici di 1ª classe	1
9°	Capi tecnici di 2ª classe	12
9°	Capi meccanici di 2ª classe	2
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	18
10°	Capi meccanici aggiunti di 1ª classe	2
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	26
11°	Capi meccanici aggiunti di 2ª classe	3
12°	Applicati tecnici	36
		<hr/>
		105

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	5
9°	Direttori amministrativi aggiunti	8
10°	Segretari	9
11°	Vice segretari	
		<hr/>
		22

IV.

Personale dei magazzini di deposito generi di private.

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo B).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori amministrativi	24
9°	Direttori amministrativi aggiunti	32
10°	Segretari	35
11°	Vice segretari	
		<hr/>
		91

PERSONALE TECNICO.

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici di 1ª classe	4
9°	Capi tecnici di 2ª classe	12
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	16
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	24
12°	Applicati tecnici	34
		<hr/>
		90

V.

Personale ispettivo e direttivo amministrativo.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	10
7°	Ispettori centrali e compartimentali	27
7°	Primi direttori amministrativi	15
		<hr/>
		52

VI.

Personale di scrittura e d'ordine.

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicate alle scritture	300
		<hr/>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1552.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1233.

Uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e le successive modificazioni;

Visti la Convenzione e gli Accordi internazionali firmati a Stoccolma addì 28 agosto 1924, mandati in vigore col R. decreto-legge n. 1428 del 29 luglio 1925, approvato con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1925, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di autorizzare l'uso delle macchine per la francatura delle corrispondenze postali;

Udito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse postali per la francatura totale o parziale delle corrispondenze, comprese le raccomandate e le assicurate, possono essere pagate dai mittenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, mediante l'applicazione, sulle rispettive sopracarte, di impronte di valore equivalente impresse con macchine affrancatrici approvate dall'Amministrazione stessa.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'approvazione delle macchine affrancatrici, e le modalità e i limiti del loro uso.

Art. 2.

La fabbricazione dei punzoni destinati a produrre le impronte affrancatrici è riservata allo Stato, che ne concede l'uso agli utenti alle condizioni stabilite nel decreto Reale di cui all'articolo precedente.

La forma e le caratteristiche dei bolli a calendario e delle impronte affrancatrici sono determinate con decreto Reale.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli dal 266 al 272 e dell'articolo 274 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici o delle impronte relative.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO
— VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 104 — Coop

Numero di pubblicazione 1553.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1235.

Erezione in Ente morale della Fondazione 39° reggimento fanteria.

N. 1235. R. decreto 10 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita col fondo di L. 10,000 nominali formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, e destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in Ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra; col decreto stesso viene approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1238.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di San Pellegrino (Bergamo).

N. 1238. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di S. Pellegrino (Bergamo), viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1239.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Maria Castelbarco Pindemonte, in Imbersago.

N. 1239. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Maria Castelbarco Pindemonte, in Imbersago, viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lentini e di Chiaramonte Gulfi.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA**

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lentini;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lentini è prorogato di tre mesi.

Siracusa, addì 18 luglio 1926.

Il Prefetto: POIDOMANI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA**

Visto il R. decreto 11 aprile 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi è prorogato di tre mesi.

Siracusa, addì 18 luglio 1926.

Il Prefetto: POIDOMANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Makassar (Isola Celebes);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 2 del 27 gennaio del corrente anno riguardante le provenienze da Makassar (Isola Celebes) è revocata.

I signori Prefetti delle Province marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 17 luglio 1926.

p. Il Ministro: MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cherasco, in provincia di Cuneo, con decreto odierno sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 23 luglio 1926.

Francia	70.05	New York	30.825
Svizzera	597.42	Dollaro Canadese	30.85
Londra	150.087	Oro	594.78
Olanda	12.45	Belgrado	54.75
Spagna	482.50	Budapest (pengö)	0.0436
Belgio	72.02	Albania (Franco oro)	595 —
Berlino (Marco oro)	7.362	Norvegia	6.78
Vienna (Schillinge)	4.38	Polonia (Sloty)	—
Praga	91.50	Rendita 3,50 %	65.85
Romania	13.50	Rendita 3,50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	158.40	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso Argentino { oro	28.525	Consolidato 5 %	89.60
{ carta	12.55	Obbligazioni Venezia	—
		3,50 %	66.15

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª pubblicazione).

(Elenco n. 2).

Si comunica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Patrelli Mario fu Tito — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 91 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione

1ª Pubblicazione.

Elenco N. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	317955	560 —	Salese Elena di Canio, <i>nubile</i> , domic. a Malschito (Potenza).	Salese Elena di Canio, <i>minore sotto la patria potestà del padre</i> , domic. come contro.
3.50 %	792452	129.50	Leone <i>Elisa</i> fu Francesco, ved. di Pantano Eugenio, domic. a Nicosia (Catania).	Leone <i>Eloisa Francesca di Paola</i> fu Francesco, ved. ecc. come contro.
5 %	223857	805 —	Bassi Dante, <i>Giuseppino</i> ed Ugo di Giovanni e prole nascita da detto Bassi Giovanni fu Pasquale e Trombini Carolina fu Giovanni, coniugi, domic. a Brescia; con vincolo di usufrutto.	Bassi Dante, <i>Giuseppe</i> ed Ugo di Giovanni, <i>gli ultimi due minori sotto la patria potestà del padre</i> e prole nascita da detto Bassi Giovanni ecc. come contro con vincolo d'usufrutto.
"	99931	450 —	Luraschi Luigi di Giuseppe, domic. a Como; con usuf. vital. a Pusterla <i>Fiorina</i> fu Pietro, moglie di Luraschi Giuseppe, domic. a Como.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pusterla <i>Fiorenza</i> fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	576	Cap. 2,200 —	Balzaretti Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Morone <i>Madalena</i> ved. Balzaretti.	Balzaretti Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Morone <i>Giuseppa</i> , ved. Balzaretti.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	752	Cap. 31,500 —	Bonato <i>Angela</i> , detta Orsolina, fu Pietro minore sotto la patria potestà della madre Rodighiero Francesca Maria fu Cristiano, ved. Bonato.	Bonato <i>Orsolina Maria</i> fu Pietro minore ecc. come contro.
5 % Polizza Comb.	8074	20 —	<i>Abele</i> Giovanni di Filippo, domic. a Ribera (Girgenti).	<i>Abela</i> Giovanni di Filippo, domic. come contro.
5 %	241196	65 —	Pellegrino <i>Luigi Antonio</i> fu Giovanni, minore sotto la tutela di Pellegrino Carmine fu Giovanni, domic. a Galatone (Lecce).	Pellegrino <i>Antonio Luigi</i> fu Giovanni, minore ecc. come contro.
"	348871	610 —	Pedio Maria fu <i>Oronzo</i> , moglie di Cicala Francesco Bernardino, domic. a Lecce; vincolata.	Pedio Maria fu <i>Serafino Oronzo</i> , moglie di Cicala Francesco Bernardino, domic. a Lecce, vincolata.
"	380629	50 —	Pedio Maria fu <i>Oronzo</i> , moglie di Cicala <i>Bernardino Francesco</i> , domic. a Lecce, vincolata.	
"	360003	825 —	<i>Piazza</i> Carlo fu Pietro, domic. a Torino, con usuf. vital. a Vischi Casimiro fu Giovanni Battista, domic. a Torino.	<i>Piazza</i> Carlo fu Pietro domic. a Torino; con usuf. vital. come contro.
"	282172	200 —	Di Monte <i>Attilio</i> di <i>Angelo</i> , minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chieti.	Di Monte <i>Attilio Sante</i> di <i>Angelantonio</i> , minore, ecc., come contro.
3.50 %	93497	140 —	Cenname Caterina fu Luigi, <i>nubile</i> , domic. a Camigliano (Caserta).	Cenname Caterina fu Luigi, <i>minore sotto la tutela di Cenname Antonio</i> , domic. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2		4	5
3.50 %	180993	70 —	<i>Fenoglio Margherita</i> fu Domenico, nubile, domic. a Briga Marittima (Cuneo).	} <i>Fenogli Teresa Margherita</i> fu Domenico, nubile, domic. come contro.
»	190686	70 —	} <i>Fenogli Margherita</i> fu Domenico, nubile, domic. come la precedente.	
»	207006	70 —		
»	346385	70 —		
»	440913	70 —		
5 %	125871	705 —	Venturelli <i>Egle, Alceo</i> e Mario fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre <i>Bergonzini Teresa</i> fu Felice, ved. <i>Venturelli</i> , domic. a Modena.	Venturelli <i>Egle, Alceo</i> e Mario fu Ettore, minore ecc. come contro.
»	401632	295 —	<i>Ortolano Maria</i> fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre <i>Ferrari Giuseppina</i> fu Arcangelo ved. <i>Ortolano</i> , domic. a S. Valentino Scafa (Chieti).	<i>Ortolani Maria</i> fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre <i>Ferrari o Ferraru Giuseppina</i> fu Arcangelo, ved. <i>Ortolani</i> , domic. come contro.
»	105994	800 —	Capretti Mario di <i>Giuseppe</i> , minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Brescia	Capretti Mario di <i>Pietro</i> , minore ecc. come contro.
»	105995	345 —	Capretti Paola di <i>Giuseppe</i> , minore ecc. come la precedente.	Capretti Paola di <i>Pietro</i> , minore ecc. come contro.
»	105996	110 —	Capretti Mario di <i>Giuseppe</i> , minore ecc. come la precedente; con usufr. vital. a Capretti <i>Giuseppe</i> fu Francesco, domic. a Brescia.	Capretti Mario di <i>Pietro</i> , minore ecc. come contro; con usufr. vital. a Capretti <i>Pietro</i> fu Francesco, domic. a Brescia.
»	105997	110 —	Capretti Paola di <i>Giuseppe</i> , minore ecc. come la precedente, con usufr. vital. come la precedente.	Capretti Paola di <i>Pietro</i> , minore ecc. come contro; con usufr. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911. n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 17 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.